



COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI CIRCHI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 25 Reg./8 Prop.Del.
NELLA SEDUTA DEL 10/03/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 Reg./13 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 07/4/2010

2^a STESURA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante (definite dalla L. n. 337/1968 e dal D.M. 18/5/2007), dei circhi equestri e dei parchi di divertimento, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.

Le aree possono essere concesse solo alle attività, trattenimenti ed attrazioni di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali, dipartimento dello spettacolo.

Le aree destinate a tali attività sono individuate con appositi provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

Art. 2 Parchi ed attività singole

L'assegnazione di spazi per le attività di cui all'art. 1 può avvenire nell'ambito di un unico parco di divertimento, istituito in particolari periodi, o come assegnazione di singolo spazio autonomo. Nel primo caso, vi è possibilità di installare, nell'area destinata alla manifestazione, anche banchi gastronomici.

Per motivi di ordine pubblico è vietato lo svolgimento contemporaneo di manifestazioni di una qualsiasi delle seguenti imprese dello spettacolo viaggiante: circo, teatro-tenda, teatro viaggiante, gruppo di oltre 5 attrazioni di altro tipo, su aree ubicate tra loro ad una distanza, in linea d'aria, inferiore a 500 metri.

Art. 3 Titoli abilitativi

L'assegnazione dell'area comunale avviene in seguito ad un provvedimento dirigenziale di concessione dello spazio. Lo svolgimento dell'attività è subordinato all'autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S..

TITOLO II PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 4 Parchi

I parchi tradizionali della città sono:

- Fiera di Sant'Alessandro, di norma, della durata di 30 giorni, con inizio:
 - il 20 agosto quando ferragosto è di lunedì
 - il 24 agosto quando ferragosto è di martedì
 - il 25 agosto quando ferragosto è di mercoledì
 - il 24 agosto quando ferragosto è di giovedì
 - il 23 agosto quando ferragosto è di venerdì
 - il 22 agosto quando ferragosto è di sabato
 - il 21 agosto quando ferragosto è di domenica
- Fiera di primavera, di norma, della durata di 30 giorni, con inizio il secondo sabato successivo alla festività di Pasqua.
- Altri parchi espressamente istituiti con deliberazione della Giunta che individua anche l'area ad essi destinata ed il numero delle attrazioni ammissibili.

I parchi sono, di norma, aperti al pubblico nei seguenti orari:

- domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 24,00,
- tutti gli altri giorni dalle ore 16 alle 24,00.

Art. 5 Organico dei parchi

L'organico dei singoli parchi di divertimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento è quello risultante dall'allegato documento contrassegnato con la lettera A.

Sino a che viene presentata regolare istanza di partecipazione, è fatta salva la presenza di attrazioni e banchi gastronomici nella composizione indicata nel citato documento allegato.

La composizione dei parchi divertimento deve comunque tendere al raggiungimento dell'"organico ottimale di parco" che sarà composto da:

categoria grandi attrazioni	massimo 1 per tipologia
categoria medie attrazioni	massimo 2 per tipologia
categoria piccole attrazioni	massimo 4 per tipologia
banchi gastronomici	massimo 8

Per gli altri parchi di divertimento eventualmente istituiti, la tipologia delle attrazioni ammissibili è stabilita nel provvedimento che li istituisce.

Parte della superficie dell'area è riservata ad un'attrazione "novità", cioè ad un'attrazione che non è mai stata presente al parco, oppure che vi manca da almeno 5 anni. Qualora nell'edizione non vi siano richieste per l'installazione di attrazioni "novità", l'area verrà utilizzata per altre attrazioni privilegiando quelle che non sono presenti nel parco e che per dimensioni e caratteristiche siano compatibili con l'area riservata alle attrazioni novità. Nel caso vi siano più richieste per attrazioni

aventi i medesimi requisiti si terrà conto della maggior anzianità di iscrizione al registro delle Imprese dei titolari. Analogo principio verrà applicato nel caso in cui non vi siano domande per una delle tipologie sopra indicate.

Art. 6

Richiesta di partecipazione

La richiesta di partecipazione ai parchi è presentata in carta legale allo sportello unico per le attività produttive nei termini indicati nell'articolo successivo.

In essa, il richiedente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

- a) Le proprie generalità complete (qualora il richiedente sia il gestore dell'attività), oppure, qualora l'attività sia gestita da una società, le generalità complete di questa,
- b) Di essere iscritto al Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio industria ed artigianato, indicando il numero e la data di iscrizione
- c) La tipologia dell'attrazione in base all'elenco ministeriale approvato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 337 del 18/3/1968, con descrizione sintetica dell'attività o della somministrazione di alimenti e bevande offerta,
- d) I limiti di ingombro delle attrazioni ed il numero e le dimensioni dei mezzi a servizio dell'attrazione stessa,
- e) Per le attività iniziate dopo il 12/12/2007, gli estremi della registrazione dell'attrazione. Per le attività già in essere al 12/12/2007, gli estremi della registrazione andranno dichiarati a partire dal 12/12/2009, salvo eventuali proroghe ministeriali,
- f) Di essere in possesso del manuale d'uso e il libretto dell'attività di cui all'art. 7 del D.M. 18/5/2007
- g) L'indicazione delle eventuali necessità di manomissione del suolo comunale,
- h) Il numero di targa delle roulotte e dei mezzi destinati ad abitazione,
- i) L'impegno a versare la quota parte della cauzione cumulativa, a garanzia del risarcimento di eventuali danni al patrimonio comunale,
- j) L'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) Copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore,
- 2) Planimetria dell'attrazione con evidenziato il punto in cui si trova la cassa e l'area destinata all'afflusso e deflusso delle persone,
- 3) Copia della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza,
- 4) Copia dei contratti e della documentazione inerente eventuali cessioni, subentri o modifiche dell'attività,
- 5) Copia di idonea polizza assicurativa R.C. valida per tutta la durata della manifestazione,

Art. 7

Termini, graduatoria e rinunce

La richiesta di partecipazione alla fiera di primavera deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta di partecipazione al parco di Sant'Alessandro deve essere presentata entro il 28 febbraio.

Le graduatorie sono comunicate agli interessati, pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Le eventuali rinunce devono pervenire entro 30 giorni dall'inizio della manifestazione.

Le rinunce effettuate oltre tale data sono penalizzate con la non ammissione all'edizione successiva.

Non si procede a penalizzazione per le rinunce pervenute oltre tale termine solo nel caso in cui tali rinunce siano dovute a gravi motivi di salute del titolare, dei parenti di primo grado, del coniuge o del convivente, certificate da medici del servizio sanitario pubblico. Parimenti, non comportano penalizzazione le rinunce tardive dovute a comprovato guasto dell'attrazione ammessa al parco.

Art. 8 Assenze

Fatto salvo che per gravi motivi di salute, debitamente documentati, il gestore che rimane assente (sia in quanto non presenta domanda, sia in quanto rinuncia) dal Parco per due anni consecutivi, perde tutto il punteggio precedentemente acquisito.

Art. 9 Punteggi

L'anzianità di frequenza maturata da ciascun esercente è quella risultante dai provvedimenti ricognitivi adottati dal dirigente responsabile.

Per ogni partecipazione ad un parco di divertimenti sono attribuiti 10 punti.

Per le attrazioni "novità" non vengono attribuiti punti.

Per la presentazione della richiesta a cui non segue l'ammissione a partecipare è attribuito 1 punto.

In caso di parità di punteggio, l'assegnazione è effettuata sulla base dell'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio in qualità di esercente di spettacolo viaggiante. In caso di ulteriore parità, l'assegnazione è effettuata in favore del gestore che da più tempo partecipa a quel parco.

Art. 10 Trasferimento di azienda, scioglimento della società

Nel caso di trasferimento di azienda, l'anzianità di frequenza maturata è riconosciuta al subentrante, purché dimostri l'avvenuto trasferimento della stessa o del relativo ramo secondo le modalità previste dall'art. 2556 c.c. e sia munito delle certificazioni relative alla specifica attrazione da installare.

Nel caso di scioglimento della società, il punteggio non è divisibile ed è attribuito al socio che diviene gestore dell'attrazione o delle attrazioni già gestite dalla società disciolta.

Art. 11 Sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione

La sostituzione (intesa quale sostituzione di un'attrazione con altra della stessa tipologia), l'ampliamento (inteso quale aumento della superficie occupata dalla stessa attrazione), o il cambio (inteso quale sostituzione di un'attrazione con un'altra di diversa tipologia) possono essere consentiti a condizione che non comportino l'esclusione di attrazioni già facenti parte del parco e che siano compatibili con l'organico del parco.

La relativa domanda deve essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione ai parchi.

La sostituzione (con un'attrazione della stessa tipologia) o il cambio (con un'attrazione di diversa tipologia e non esistente nel parco), indipendentemente dalla categoria, non comporta variazione del punteggio se di pari o inferiore superficie.

L'ampliamento è concesso, spazio permettendo, entro le percentuali del 10%, 20% e 30% dello spazio originariamente occupato, rispettivamente, per le grandi, le medie e le piccole attrazioni e comporta una riduzione di 15 punti.

Il cambio di attrazione comportante aumento di superficie può essere consentito a condizione che il richiedente rinunci, sommando più attrazioni di sua appartenenza, ad una superficie pari a quella richiesta e che sia possibile, nell'ambito del parco, reperire una collocazione idonea per la nuova attrazione. Il punteggio della nuova attrazione sarà costituito dalla media del punteggio delle attrazioni a cui si è rinunciato.

Art. 12

Sostituzione dell'attrazione in caso di sinistro

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione ammessa con un'altra dello stesso tipo e misure, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro documentato e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente competente.

Art. 13

Planimetria dell'area

L'Amministrazione, prima dell'apertura dei parchi, d'intesa con le organizzazioni di categoria, provvede a redigere apposita planimetria dell'area con determinazione del posizionamento delle varie attrazioni e dei passaggi centrali comuni.

La collocazione delle attrazioni è effettuata unicamente a garanzia della miglior funzionalità possibile del parco.

Art. 14

Procedimento per la concessione

L'Amministrazione comunale comunica al richiedente l'accoglimento della domanda e l'entità del canone per l'occupazione da corrispondere, determinato in base al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente trasmette al Comune la comprova dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico nonché la copia di idonea polizza assicurativa R.C. valida per tutta la durata della manifestazione (se non già consegnata). Quindi, il Comune rilascia il provvedimento indicato all'art. 3.

Il mancato pagamento del canone nei termini indicati comporta l'improcedibilità della domanda.

In caso di mancata occupazione del suolo o qualora l'interessato abbandoni comunque l'area prima del termine di scadenza della concessione di cui è titolare, non si fa luogo a rimborso dei canoni già corrisposti.

Gli atti di assenso all'uso del suolo comunale sono strettamente personali e non esonerano il titolare dal munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre norme.

In particolare l'utilizzazione dell'area assegnata è subordinata al rispetto, da parte del concessionario, di tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale ed indicate nel

provvedimento rilasciato, nonché di quelle impartite dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 15

Conduzione dell'attrazione

Il concessionario deve gestire direttamente l'attrazione. Nella gestione può essere coadiuvato dai componenti il nucleo familiare.

Nel caso in cui sia titolare di più attrazioni, o in caso di impedimento, può essere sostituito da un rappresentante in possesso dei requisiti. Il rappresentante deve essere inserito nella licenza d'esercizio.

Art. 16

Pulizia del parco

Prima dell'apertura del parco, i concessionari trasmettono all'Amministrazione comunale copia del contratto con la ditta competente per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia dell'area assegnata.

Art. 17

Mezzi di abitazione

I mezzi di abitazione non possono essere parcheggiati nell'area adibita a parco, ma devono essere parcheggiati nelle aree indicate dall'Amministrazione comunale, in misura non superiore a due mezzi per ogni concessionario.

L'occupazione di tali aree con i mezzi di abitazione non può aver luogo prima di 15 giorni dall'inizio del parco di divertimento e deve terminare non oltre 15 giorni dalla fine.

In caso di comprovate e gravi esigenze del concessionario (o del suo nucleo familiare) l'Amministrazione comunale può concedere l'occupazione di tali aree, indipendentemente dalla presenza dello spettacolo viaggiante, dietro corresponsione del canone per l'occupazione di suolo pubblico stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 18

Obblighi e divieti

Il gestore assegnatario di uno spazio in un parco ha i seguenti obblighi:

- a) occupare l'area assegnata con l'attrazione o le attrazioni per le quali è stata concessa l'occupazione, con le medesime dimensioni e caratteristiche di cui alla concessione;
- b) occupare l'area assegnata durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, e comunque dalla data di inizio della manifestazione sino a tutta la quarta domenica successiva;
- c) offrire, durante tutta la durata della manifestazione, l'attrazione a tutti coloro che intendano fruirne, all'interno degli orari di apertura del parco;
- d) rispettare gli orari di apertura e chiusura del parco;
- e) contenere le emissioni sonore nei limiti e negli orari previsti dall'apposito regolamento, fatta salva la possibilità di deroghe concesse dall'Ufficio comunale competente;
- f) mantenere l'area concessa in condizioni di pulizia e decoro;

- g) provvedere alla pulizia ed alla custodia dei bagni pubblici presso l'area ove si svolge il parco, se presenti. Detti bagni devono essere scrupolosamente puliti all'apertura del luna-park e lasciati puliti alla chiusura. Installare bagni chimici, in caso contrario;
- h) restituire l'area, una volta smontate le attrazioni, pulita e nelle medesime condizioni in cui è stata assegnata.

E' vietato:

- i) sub concedere l'area a terzi;
- l) circolare con mezzi all'interno dell'area del parco;
- m) tenere i mezzi di abitazione, rimorchi non autorizzati o automobili nell'area destinata a parco;
- n) montare o smontare l'attrazione durante gli orari di apertura del parco.

Art. 19 Sanzioni

La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n.267/2000:

- per la violazione di quanto contenuto negli artt. 7 e 15 e nei punti a) b) i) ed n) dell'art. 18, l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del parco;
- per la violazione di quanto contenuto nel punto e) dell'art. 18, la sospensione di un giorno (durante la manifestazione in cui ha avuto luogo la sanzione) dell'esercizio dell'attività sanzionata; se reiterata durante il corso della medesima manifestazione, l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del parco;
- per più di due violazioni, durante la medesima manifestazione, di quanto contenuto nei punti c) d) f) g) h) l) ed m), l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del parco.

TITOLO III CIRCHI

Art. 20 Area

Sull'area individuata dall'Amministrazione comunale per la posa del circo, potranno trovare posto il tendone, i mezzi necessari al ricovero degli animali e le strutture tecniche necessarie allo spettacolo, le roulotte o gli automezzi destinati ad abitazione.

Nel caso in cui due o più circhi chiedano l'area nel medesimo periodo, sarà preferito quello che manchi da Bergamo da più tempo.

Art. 21 Domanda

Il gestore deve presentare domanda in carta legale al Comune di Bergamo almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Quando l'area non è comunale, fatti salvi i rapporti tra il circo ed il proprietario dell'area, la domanda andrà comunque presentata per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

Oltre a quanto indicato all'art. 6, nella domanda si deve dichiarare:

1. il periodo durante il quale si intende occupare l'area,
2. il diametro, espresso in metri, del tendone,
3. la capienza di spettatori del tendone stesso,
4. il numero degli addetti,
5. se sono presenti animali, il loro numero e specie, nonché di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel regolamento comunale contro i maltrattamenti, sulla detenzione e la tenuta degli animali,
6. il numero e le dimensioni di ingombro delle gabbie e dei mezzi tecnici necessari per lo spettacolo.

L'entità della cauzione viene determinata dal dirigente responsabile e può essere sostituita da una fideiussione a prima escussione.

Art. 22 Obblighi dell'imprenditore circense

Nello svolgimento dell'attività, il gestore si obbliga:

- a) a concludere gli spettacoli non oltre le ore 24,00;
 - b) a non superare, con le emissioni sonore, i limiti indicati nell'apposito regolamento;
 - c) a tenere sempre l'area, sia essa comunale o meno, in condizioni di decoro e pulizia;
 - d) a tenere gli animali secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti in materia. In caso contrario, verranno applicate le sanzioni previste nell'apposito regolamento comunale contro i maltrattamenti, sulla detenzione e la tenuta degli animali;
 - e) provvedere alla pulizia ed alla custodia dei bagni pubblici presso l'area ove è collocato il tendone, se presenti. Detti bagni andranno scrupolosamente puliti all'arrivo del circo e lasciati puliti alla partenza. Installare bagni chimici, in caso contrario;
 - f) a restituire l'area, se comunale, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta.
- E' vietato sub concedere l'area a terzi.

La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.

TITOLO IV ATTRAZIONI SINGOLE

Art. 23 Tipologia

E' consentita l'installazione di una singola giostra solo se la stessa è destinata a bambini, nel rispetto della normativa vigente in materia e previo parere della Giunta comunale .

Art. 24 Domanda, orari ed obblighi

L'interessato deve presentare domanda almeno 60 giorni prima del periodo richiesto. L'occupazione viene concessa con atto dirigenziale che assomma in se' la concessione di suolo pubblico e, per le attività per cui è necessaria, l'autorizzazione di P.S.. Per il rilascio della concessione, è necessario che il richiedente paghi il canone per l'occupazione di suolo pubblico nell'entità determinata dall'apposito regolamento e, quando ritenuta necessaria, versi la cauzione a garanzia della restituzione del suolo, alla fine dell'occupazione, nelle identiche condizioni in cui l'ha ricevuto.

Per effetto della concessione di suolo, il concessionario assume i seguenti obblighi:

- fornire al pubblico l'attività per cui ha chiesto la concessione e non altra;
- tenere in funzione l'attività negli orari per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- mantenere sempre pulita ed in perfetto stato di decoro l'area concessa;
- tenere le emissioni sonore nei limiti fissati dall'apposito regolamento.

E' vietato sub concedere l'area a terzi.

La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 Norma transitoria

Per la formazione della graduatoria dei partecipanti ai singoli parchi di divertimento sono fatti salvi i punteggi maturati alla data di effettuazione dell'ultima edizione dei parchi, attestati con specifico provvedimento dirigenziale.

Art. 26 Norma finale

Nel caso in cui nell'applicazione del presente regolamento si dovessero verificare situazioni non previste o non codificate, la cui soluzione sia indispensabile per il buon funzionamento dei parchi di divertimento, il dirigente competente, sentite le organizzazioni di categoria, dispone quanto necessario con proprio provvedimento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ORGANICO DEL PARCO DI SANT'ALESSANDO

PICCOLE ATTRAZIONI:

apparecchio forza muscolare: 5
basket: 2
calciometro: 2
casetta svizzera: 1
derby day: 3
gioco gettone mano: 4
gioco gettone ruspe: 4
oroscopo: 1
padiglione rotonda gira: 5
pesca verticale abilita': 9
pugno metro: 8
rotonde: 21
soggetti a dondolo: 3
tiri: 12

MEDIE ATTRAZIONI:

miniseggolini: 2
miniottovolante: 2
a motore: 4
trenino: 1
miniavio: 1
autorodeo: 2
motonautica: 2
miniscontro/baby karts: 2
shimmi: 1
padiglione percorso fantastico bambini: 1
cinesfera: 1
da trattenimento: 1
salto trampolino balla balla: 3

GRANDI ATTRAZIONI:

autoscontro: 1
seggolini: 1
tagada': 1
taboga: 1
piattaforma orientabile: 1
go-kart: 1
telecombattimento: 1
mixtreme percorso vita sospeso: 1
tappeto volante: 1
simulatore: 2
labirinto cristalli: 1
castello incantato: 1
treno fantasma: 1
tappeti elastici: 1

BANCHI GASTRONOMICI: 11

ORGANICO DEL PARCO DELLA FIERA DI PRIMAVERA

PICCOLE ATTRAZIONI:

apparecchio forza muscolare: 2
basket: 2
calciometro: 1
piantachiodi: 1
derby day: 2
gioco gettone mano: 4
gioco gettone ruspe: 3
oroscopo: 1
padiglione rotonda gira: 3
pesca verticale abilita': 11
pugnometro: 12
rotonde: 16
soggetti a dondolo: 2
tiri: 22
trenino forza muscolare: 4

MEDIE ATTRAZIONI:

miniseggolini: 2
miniottovolante: 2
a motore: 1
trenino: 1
miniavio: 1
autorodeo: 1
battello mississipi: 1
miniscontro/baby karts: 2
da trattenimento: 1
motonautica: 2
padiglione percorso fantastico bambini: 2
battello mississipi: 1
salto trampolino balla balla: 2
torre panoramica per bambini 1

GRANDI ATTRAZIONI:

autoscontro: 2
seggolini: 1
tagada': 1
navicelle: 1
taboga: 1
altalena barca gigante: 1
go-kart: 1
telecombattimento: 1
ottovolante: 1
musik express: 1
giostra piattaforma rotante orientabile: 1
labirinto cristalli: 1
treno fantasma: 2
tappeti elastici: 2
salto trampolino balla balla: 2

BANCHI GASTRONOMICI: 6

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto	pag.	1
Art. 2	Parchi ed attività singole	pag.	1
Art. 3	Titoli abilitativi	pag.	1

TITOLO II – PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 4	Parchi	pag.	2
Art. 5	Organico dei parchi	pag.	2
Art. 6	Richiesta di partecipazione	pag.	3
Art. 7	Termini, graduatoria e rinunce	pag.	3
Art. 8	Assenze	pag.	4
Art. 9	Punteggi	pag.	4
Art. 10	Trasferimento di azienda, scioglimento della società	pag.	4
Art. 11	Sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione	pag.	4
Art. 12	Sostituzione dell'attrazione in caso di sinistro	pag.	5
Art. 13	Planimetria dell'area	pag.	5
Art. 14	Procedimento per la concessione	pag.	5
Art. 15	Conduzione dell'attrazione	pag.	6
Art. 16	Pulizia del parco	pag.	6
Art. 17	Mezzi di abitazione	pag.	6
Art. 18	Obblighi e divieti	pag.	6
Art. 19	Sanzioni	pag.	7

TITOLO III – CIRCHI

Art. 20	Area	pag.	8
Art. 21	Domanda	pag.	8
Art. 22	Obblighi dell'imprenditore circense	pag.	8

TITOLO IV – ATTRAZIONI SINGOLE

Art. 23	Tipologia	pag.	10
Art. 24	Domanda, orari ed obblighi	pag.	10

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25	Norma transitoria	pag.	11
Art. 26	Norma finale	pag.	11

ALLEGATO A

Organico del parco di Sant'Alessandro	pag.	12
Organico del parco della Fiera di primavera	pag.	13